



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 31-12-2019**

Registro Generale n. 609

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA FINANZIARIA**

N. 97 DEL 31-12-2019

Ufficio: UFF. RAGIONERIA

**Oggetto: PRESA D'ATTO RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
DELL'UFFICIO ANAGRAFE - PERIODO 01/11/2019-31/12/2019.**

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio MANCINELLI LUANA

PREMESSO che per il combinato disposto degli art. 30, comma 2°, della L. 26.4.1983, n. 734, modificato nell'art. 27 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella Legge 24.4.1983, n. 131 - art. 41 comma 4° della L. 11.7.1980, n. 312, i proventi dei diritti di segreteria sono ripartiti come segue:

<al Fondo di cui all'art. 42 delle Legge n. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni:
10%;

<al Comune: **90%;**

< diritti di segreteria art. 10, comma 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, che sono di totale appannaggio dei Comuni (*comma 12 - art. 10*);

VISTE le modifiche alla disciplina introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari.*»;

CONSIDERATO che per effetto di queste modifiche:

- a) l'art. lo 41, 4[^] comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato (COMMA 1);
- b) l'art. lo 30, 2[^] comma, della legge 15.11.1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.*» (COMMA 2);

DATO ATTO che la nuova disciplina in materia di diritti di segreteria prevede la devoluzione integrale dei proventi ai Comuni o alle Provincie, senza che sia più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota prevista per il finanziamento del fondo di mobilità di cui al comma 73 dell'articolo 17 della legge 15.5.1997, n. 127, e del successivo comma 80;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

DETERMINA

1-DI PRENDERE ATTO che l'importo dei diritti di segreteria riscossi dall'ufficio anagrafe dal 01/11/2019 al 31/12/2019 è pari ad € 5,20 , ad € 16,00 stato civile e ad € 326,10 per le carte identità.

2. DI DARE ATTO che per effetto del richiamato articolo 10 del D.L. 90/2014, non sarà più dovuta all'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali la quota sui proventi per diritti prevista dall'articolo 17, commi 73 e 80 della legge 127/1997.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2020 al 18-02-2020
Lì 03-02-2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to MANCINELLI LUANA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI LUANA